

R.G. 301/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati

dott. Vincenzo Domenico Scibetta	- Presidente
dott. Maria Magrì	- Giudice
dott.ssa Angela Randazzo	- Giudice est.

nel procedimento n. 301/2025 PU, per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

Mourad Trigui (C.F. TRGMRD67P02Z352L)

- ricorrente -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso depositato in data 30.7.2025, da Mourad Trigui (C.F. TRGMRD67P02Z352L), per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale *ex* art. 27, co. 2 CCII, atteso che la parte ricorrente è residente in _____ e che, quindi, il centro degli interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;

rilevato che la parte ricorrente riveste la qualità di debitore *ex* art. 65, co.1, CCII, in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento della parte ricorrente, atteso che la stessa non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte a fronte di un indebitamento di € 61.412,95, derivante principalmente, da debiti nei confronti di alcune società di finanziamento, maturati in relazione a dei prestiti richiesti dal debitore per far fronte alle necessità familiari e personali, in conseguenza della separazione e del divorzio dal coniuge;



evidenziato che, a corredo della domanda, è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art. 39 CCII;

considerato che il Mourad Trigui non è proprietario di alcun bene immobile, o mobile registrato, ma unicamente di un reddito mensile di circa € , gravato dal pignoramento del quinto dello stipendio azionato da (procedura esecutiva R.G.E. 810/2023 presso l'intestato Tribunale) e dalla cessione del quinto in favore di ; a ciò si aggiunga che, con la sentenza di divorzio n. 553/2019 emessa da Codesto Tribunale in data 20.02.2019, è stato stabilito a carico del Mourad Trigui un assegno mensile di € a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minori;

considerato che il ricorso alla procedura liquidatoria del patrimonio, con beneficio esdebitatorio finale, postula che una porzione dei debiti vada opportunamente pagata e, pertanto, che il soggetto che acceda al procedimento debba circoscrivere le spese correnti in funzione solutoria dei propri debiti;

ritenuto in tale ottica che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale della parte ricorrente e delle figlie minori a seguito della sentenza di divorzio sopra citata, possa essere sottratto dalla liquidazione lo stipendio percepito dalla parte debitrice con la sola eccezione della quota parte di € 450,00, con conseguente obbligo della parte ricorrente di versare al liquidatore l'importo indicato, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura ulteriore rispetto allo stipendio, e questo per la durata, prevista dalla parte ricorrente, di 3 anni;

osservato che possono escludersi dalla liquidazione gli arredi dell'abitazione, essendo gli stessi, nella prospettazione dell'OCC, privi di valore economico;

osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, Avv. Valentina Bavetta, il quale ha verificato la completezza e attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2, lett. b), CCII, quale liquidatore, possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Mourad Trigui (C.F. TRGMRD67P02Z352L), nato il 02.09.1967 in Tunisia e residente in

a ;

nomina giudice delegato la dott.ssa Angela Randazzo;



nomina liquidatore l'Avv. Valentina Bavetta;

ordina al debitore di depositare, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza e l'elenco dei creditori;

asigna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ordina al debitore e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

dispone che sia sottratto dalla liquidazione lo stipendio percepito dal debitore, ad eccezione della quota parte di € _____, nonché ad eccezione di ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura ulteriore rispetto allo stipendio, e questo per la durata, prevista da parte ricorrente, di 3 anni;

dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di Mourad Trigui;

dichiara inopponibile nei confronti della presente procedura il pignoramento del quinto dello stipendio di Mourad Trigui, di cui alla procedura esecutiva R.G.E. 810/2023, introdotta da _____, nonché la cessione del quinto dello stipendio in favore di _____;

dispone che il liquidatore:

entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

provveda, alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;



provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3, CCII;

provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, depositando una relazione nella quale dà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione;

dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, precisando che I) nel rapporto, il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII, II) il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

dispone che la presente sentenza sia inserita sul sito internet del Tribunale di Bergamo;

manda alla Cancelleria per la notificazione ai debitori e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Bergamo, 17 settembre 2025

Il giudice estensore

dott.ssa Angela Randazzo

Il Presidente

dott. Vincenzo Domenico Scibetta

